

# **TI\_GERICHTE 17.2016.35 vom 20. Juni 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-06-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2016.35](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.35)

FR: TI\_GERICHTE 17.2016.35 du 20 juin 2016

IT: TI\_GERICHTE 17.2016.35 del 20 giugno 2016

## **Regeste**

Infrazione alle norme della circolazione per avere omesso di osservare un segnale luminoso rosso, per aver oltrepassato una linea di sicurezza e per avere ostacolato la circolazione sopraggiungente regolarmente in senso inverso. Nozione d'arbitrio

## **Erwägungen**

### **E. 2**

a) Per quanto concerne i segnali luminosi (semafori) l'art. 68 cpv. 1 bis 1a frase dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (in seguito OSStr) sancisce che la luce rossa significa «Fermata». Il luogo in cui i veicoli devono fermarsi è indicato da una linea di arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto alla carreggiata). La parte frontale del veicolo non deve oltrepassare la linea di arresto (art. 75 cpv. 1 OSStr). La linea di arresto è completata da una linea longitudinale continua (art. 75 cpv. 2 OSStr) che, in quanto linea di sicurezza ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 OSStr, non può essere oltrepassata (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr). L'art. 34 cpv. 2 LCStr prevede del resto che, sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla loro destra. b) L'art. 26 LCStr prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Per l'art. 36 cpv. 3 LCStr, prima di voltare a sinistra, la precedenza dev'essere data ai veicoli che giungono in senso inverso. La manovra di svolta a sinistra può essere operata solo se la visuale è sufficientemente ampia da poter escludere qualsiasi fonte di pericolo (DTF 84 IV 115, cfr. anche Giger, SVG Kommentar, 8a edizione, Zurigo 2014, ad art. 36 n. 28).

### **E. 3**

L'art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa. Risultanze dell'inchiesta

### **E. 4**

Alle 17'20 del 19 agosto 2015, si verificava un incidente della circolazione a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, su un tratto di strada dove - a causa delle dimensioni ridotte della carreggiata - il traffico è regolato, a fasi alterne, da un impianto semaforico. \_\_\_\_\_ - ottenuta luce verde dal semaforo posto sulla sua corsia - percorreva, alla guida del suo veicolo, Via \_\_\_\_\_ in direzione di \_\_\_\_\_. Giunto all'altezza del semaforo che regolava il traffico inverso (commutato sul rosso), egli si è improvvisamente trovato

dinanzi, sulla corsia di contromano, il veicolo condotto da AP 1 che lo ha costretto ad una frenata d'emergenza. La vettura di \_\_\_\_\_ veniva quindi tamponata dal motoveicolo che la seguiva, condotto da \_\_\_\_\_. Quest'ultimo rovinava a terra, riportando ferite leggere (cfr. verbali \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ allegati all'AI 1).

#### **E. 5**

Sui fatti qui in esame, AP 1 ha dichiarato: “il giorno in questione sono partito dal mio domicilio di \_\_\_\_\_ ed ero diretto a \_\_\_\_\_ presso i posteggi FLP in adiacenza alla fermata del trenino. Giunto su Via \_\_\_\_\_ in direzione di \_\_\_\_\_, altezza impianto semaforico sottopasso FLP, viaggiavo dietro ad un furgone, tipo giardinieri di colore bianco, il quale si è arrestato al segnale luminoso rosso. A quel punto, visto che il posteggio che dovevo raggiungere si trovava a sinistra rispetto al mio senso di marcia ho inserito l'indicatore di direzione e ho svoltato per accedere alla stradina che porta al posteggio. In quel momento notavo una macchina che sorraggiungeva nel senso opposto di marcia. La macchina si fermava e io continuavo la svolta. Una volta posteggiato notavo che la vettura vista in precedenza era ancora ferma. A quel punto mi recavo sul luogo e notavo che vi era stato un incidente di tamponamento, tra la citata vettura ed un motociclista che seguiva. Subito l'automobilista e il motociclista mi comunicavano che l'impatto era avvenuto a causa della mia manovra . (...) L'agente interrogante mi fa prendere atto che nel tratto di strada da me percorso vi è una linea di sicurezza che io ho oltrepassato. Cosa ha da dire in merito? R: Ammetto di aver oltrepassato la linea di sicurezza per immettermi nel posteggio. D: Ha prima dichiarato che viaggiava dietro ad un furgoncino da giardinieri, quest'ultimo si è fermato all'impianto semaforico. Lei ha dovuto sorpassarlo per poter entrare nei posteggi a sinistra rispetto al suo senso di marcia? R: Si in un primo momento ho iniziato la manovra di sorpasso ed arrivato all'altezza del medesimo furgone ho avuto la possibilità di entrare nei posteggi. Voglio specificare che non ho effettuato un sorpasso completo del mezzo che mi precedeva” (cfr. verbale AP 1 21 agosto 2015, allegato all'AI 1, pag. 2-3). Giudizio di primo grado

#### **E. 6**

Dinanzi al pretore, AP 1 ha, nella sostanza, confermato la propria versione dei fatti, precisando tuttavia che la linea continua longitudinale non era “molto visibile sul campo stradale” e che nel punto dove aveva svoltato “non era percepibile” (cfr. verbale d'interrogatorio dell'imputato, allegato al verbale dib. di primo grado).

#### **E. 7**

Nel giudizio impugnato, il presidente della Pretura penale ha innanzitutto accertato - sulla scorta delle foto contenute nel Rapporto di polizia - che la linea longitudinale “benché sbiadita - soprattutto nella parte precedente la linea d'arresto - era visibile” e che, pertanto, avendo l'imputato ammesso di averla oltrepassata, il rimprovero mossogli con il DA era pertinente (cfr. sentenza impugnata, consid. 9 pag. 4-5) . Il primo giudice ha poi ancora ritenuto, sempre sulla base delle foto in atti, che, “ per eseguire a velocità normale, senza “tagliare” la curva, la manovra di svolta a sinistra eseguita dall'imputato si deve per forza di cose procedere oltre la linea di arresto” . Pertanto - ha spiegato - egli “non ha ossequiato la luce rossa del segnale luminoso che gli imponeva di fermarsi e di non oltrepassare quella linea” (cfr. sentenza impugnata, consid. 10 pag. 5) . Il primo giudice ha infine rilevato che, spostandosi sulla corsia di contromano, l'imputato è stato di pericolo e di ostacolo per gli altri utenti della strada che provenivano in senso inverso e godevano del diritto di

precedenza, violando in tal modo gli art. 26 cpv. 1 e 36 cpv. 3 LCStr. Al riguardo il pretore ha in particolare ritenuto: “ Non si può poi non rilevare che l’imputato ha fatto uso della corsia di contromano in un punto e in un momento che si devono definire “critici”. Per quanto concerne il punto la visuale non era certo ottimale. A mente del difensore la medesima era di una trentina di metri e quindi sufficiente tenuto conto della velocità massima consentita di 30 Km/h. Questa tesi non può essere condivisa. Il ragionamento del legale si fonda sulla fotografia n. 3 allegata al rapporto di polizia, che è stata scattata al centro della carreggiata all’altezza della linea di arresto. Non si tratta all’evidenza della visuale che ha chi si trova incolonnato sulla parte destra della strada come lo era l’imputato. Da quella posizione lo spazio visibile, come si può notare dalle foto aeree, si spinge poco oltre il punto in cui è situato il semaforo. Non si ha assolutamente visibilità oltre la curva a destra. Questo a maggior ragione quando – come in casu leggendo le dichiarazioni dell’imputato medesimo – in testa alla colonna ferma vi è un furgone, ciò che induce a ritenere che la visuale sia ulteriormente compromessa. Anche il momento scelto per lo spostamento a sinistra non era certo ideale. L’impianto semaforico indicava luce rossa, tant’è che già il veicolo che precedeva quello di AP 1 aveva dovuto fermarsi. Ciò significa che per chi proveniva dalla direzione contraria la via era libera. L’imputato doveva quindi attendersi che da un momento all’altro sarebbe sbucato qualcuno, soprattutto in quell’orario di traffico intenso” (cfr. sentenza impugnata, consid. 11 pag. 5). Ciò posto, il pretore ha condannato AP 1 alla multa di fr. 350.-, così come proposto dal PP (cfr. sentenza impugnata, consid. 12 pag. 6) . Appello

#### **E. 8**

Si osserva preliminarmente che la richiesta dell’appellante di esperire un sopralluogo sul luogo dell’incidente - formulata per la prima volta in questa sede (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 3) - dev’essere respinta. L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude infatti la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

#### **E. 9**

Nel suo gravame (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 2-3) , AP 1 sostiene che: - egli non ha superato né la linea semaforica perpendicolare alla direzione di marcia, né l’impianto semaforico indicante luce rossa, ma ha svoltato a sinistra prima di questi due punti; - come risulta dalle foto prodotte in Pretura penale la linea di sicurezza “è talmente sbiadita da essere invisibile” per cui “se dal profilo formale” essa è stata “prevista e dipinta sull’asfalto” , allo stato attuale “non può essere ritenuta sufficiente”; - egli non è responsabile dello scontro che ha coinvolto i veicoli di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, ritenuto che “il tutto è solo dovuto alla velocità, mancata distanza e/o imperizia di colui che ha tamponato”.

#### **E. 10**

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli

atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

#### **E. 11**

Nella misura in cui sostiene di avere svoltato a sinistra prima della linea d'arresto del semaforo, AP 1 si limita a riproporre la propria versione dei fatti, senza spiegare perché l'accertamento pretorile secondo cui egli aveva "per forza di cose" oltrepassato la linea d'arresto (conclusione dedotta da un esame della situazione dei luoghi operato sulla scorta delle foto in atti) sarebbe arbitrario. Impropriamente motivato, il gravame su questo punto va pertanto dichiarato irricevibile.

#### **E. 12**

Per quanto concerne, poi, il superamento della linea di sicurezza, questa Corte ritiene che l'accertamento del primo giudice secondo cui detta linea "benché sbiadita (...) era visibile" è - con riferimento a quanto deducibile dalle foto contenute nel Rapporto di polizia (cfr. in part. le foto 2 e 5 allegate all'AI 1 e quelle aeree estrapolate da googlemaps.ch e allegate al verbale del dibattimento) - del tutto sostenibile. Nessuna conclusione contraria permettono, in particolare, le foto prodotte dall'imputato in Pretura penale, che - oltretutto - risultano difficilmente intelleggibili a motivo delle ombre proiettate sulle carreggiata (cfr. in part. le ultime 3 foto allegate al verbale del dibattimento). Su questo punto l'appello deve pertanto essere respinto.

#### **E. 13**

Visto quanto precede, questa Corte conferma il giudizio di condanna emanato dal primo giudice. Spostandosi sulla corsia di contromano per immettersi nei posteggi FLP (il cui viale di accesso si trova sulla sinistra della carreggiata), AP 1 ha, in particolare, violato le norme della circolazione che gli imponevano, da un lato, di fermarsi sulla sua corsia di marcia (in colonna dietro al furgone che lo precedeva) fino alla commutazione del semaforo sul verde (art. 68 cpv. 1 bis 1a frase e 75 cpv. 1 OSStr) e gli impedivano, dall'altro, di svoltare a sinistra prima di aver superato la linea di sicurezza longitudinale (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr e 34 cpv. 2 LCStr). La sua manovra appare, poi, ancora maggiormente repressibile, ritenuto che, come accertato dal pretore, egli - per accedere ai posteggi FLP - si è spinto (almeno con la parte anteriore del veicolo) addirittura oltre alla linea d'arresto del semaforo ancora commutato sul rosso. Come indicato nel giudizio impugnato, l'appellante ha, inoltre, violato gli art. 26 cpv. 1 e 36 cpv. 3 LCStr (oltre l'art. 34 cpv. 3 LCStr), avendo egli ostacolato gli utenti della strada che circolavano in senso inverso conformemente alle norme stabilite e che beneficiavano del diritto di precedenza (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni sviluppate al consid. 11 pag. 5 del giudizio impugnato, riportate al consid. 7 del presente giudizio). Ritenuto quanto precede, AP 1 si è reso colpevole del reato di infrazione alla LCStr ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr in combinazione con gli art. 26 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 3 LCStr nonché 68 cpv. 1 bis 1a frase, 73 cpv. 6 lett. a e 75 cpv. 1 OSStr.

#### **E. 14**

Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che eventuali infrazioni alla LCStr commesse dal motociclista (evocate dall'appellante nel suo gravame) sono irrilevanti per il

presente giudizio, ritenuto che, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni (STF 6B\_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3).

#### **E. 15**

Quanto alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 350.- inflitta all'appellante dal presidente della Pretura penale. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

#### **E. 16**

Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata. Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 26 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 3, 90 cpv. 1 LCStr 68 cpv. 1 bis 1a frase, 73 cpv. 6 lett. a, 75 cpv. 1 OSStr, 47 e segg., 106 CP, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per non avere, il 19 agosto 2015 a \_\_\_\_\_, alla guida della vettura \_\_\_\_\_, osservato una segnalazione semaforica rossa indicante "fermata" e, onde accedere ad un piazzale posto a sinistra della carreggiata, essersi spostato a sinistra della linea di sicurezza ivi demarcata e avere accostato il primo veicolo della fila fermo al semaforo, ostacolando la circolazione sopraggiungente regolarmente in senso inverso e in particolar modo i primi veicoli della fila che incorrevano in un incidente. 1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 350.- (trecentocinquanta). 1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 630.-, sono posti a carico dell'appellante. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 500.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 700.- sono posti a carico dell'appellante. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.